

2002

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE  
VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE "ASTRA"  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Costituzione e finalità  
TITOLO 1

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l' ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE "ASTRA".  
L'Associazione ha sede in Caltagirone, Via Porta del Vento n. 128, e potrà costituire proprie sedi secondarie nei Comuni della provincia di Catania.  
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.  
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro e ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge i seguenti scopi :

a) Aiutare, sollecitare e stimolare i competenti organi locali, provinciali, regionali e nazionali ad attuare quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile.

b) Promuovere e svolgere tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, dimostrativa e sperimentale e di prevenzione, che possano essere utili:

- per la formazione professionale dei soci operatori;
- per la diffusione dei principi di solidarietà umana civile e sociale ;
- per la migliore protezione dell' incolumità pubblica;
- per la tutela dell' ambiente naturale;
- per la salvaguardia e tutela dei beni naturali, ambientali e/o culturali;
- per la prevenzione di calamità o disastri; per la sensibilizzazione dei cittadini in materia di Protezione Civile.

A tale scopo l'Associazione potrà operare anche in collaborazione con altri enti privati e/o pubblici nonché con associazioni e gruppi aventi scopi simili e/o complementari.

Inoltre potrà istituire centri per l'addestramento di unità cinofile da soccorso, da catastrofe e per ricerca di persone scomparse.


c) di intervenire, in caso di eventi calamitosi di qualsiasi natura ovunque si manifestino, con proprio personale, mezzi ed attrezzature - tecnicamente qualificati - in collaborazione e coordinamento con le competenti Autorità al fine di prestare aiuto, soccorso ed assistenza alle popolazioni nel rispetto delle Leggi e norme che regolano la Protezione Civile.

d) espletare, con proprio mezzi, attività di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria ,

e) organizzare il soccorso ed il trasporto infermi mediante autoambulanze;

f) studiare, realizzare e gestire, attraverso l'opera dei soci, strutture di supporto tecnico - logistico per migliorare ed accelerare l'opera di intervento delle altre strutture pubbliche e private di Protezione Civile.

g) promuovere e svolgere attività socio - assistenziali volte a:



- 1 .tutelare ed assistere le categorie sociali più deboli quali l' infanzia e gli anziani;
- 2 tutelare ed assistere le categorie emarginate e gli extracomunitari;
- 3.tutelare ed assistere soggetti svantaggiati dal punto di vista fisico, economico, psichico, sociale e familiare.

Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita • in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## TITOLO 11

### Risorse economiche

#### Art. 3

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo sviluppo delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ovvero da oblazioni e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta all'Associazione.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1<sup>o</sup> gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Marzo. E' assolutamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché di fondi o riserve di capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali appartenenti alla stessa struttura.

## TITOLO III

### Dei soci

#### Art. 4

#### Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Per entrare a far parte dell'Associazione occorre:

- aver compiuto i 18 anni ;
- presentare apposita domanda al Consiglio direttivo che delibererà in merito con giudizio insindacabile.

Possono inoltre entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno età inferiore ai 18 anni purché abbiano compiuto i 14 anni. Questi godranno dei diritti statuari eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.

Saranno ammessi alla qualifica di socio tutti coloro che:

- abbiano accettato di rispettare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti;
- abbiano versato la quota associativa e gli eventuali contributi stabiliti e deliberati annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria, su proposta del consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la relativa quota associativa.

e lo  
tessa  
ASTRA  
SILVUS

Art. 5.  
Tipi di soci

Gli aderenti all'associazione si distinguono in .

- 1 ) SOCI
- FONDATORI 2)
- SOCI ORDINARI
- 3) SOC[JUMIOR

A) SOCI FONDATORI sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto nelle assemblee.

B) SOCI ORDINARI Si dividono in:

- Soci - sono coloro che collaborano nelle attività svolte dall'Associazione senza impegnarsi nella fase se non in caso di emergenze e di particolari prestazioni. Versano la quota associativa e gli eventuali contributi stabiliti annualmente dall'assemblea.


Partecipano alle assemblee con diritto di voto.

- Soci Volontari — sono coloro che, oltre a versare la quota associativa e gli eventuali contributi stabiliti dall'assemblea, superato il periodo di tirocinio, si impegnano operativamente in maniera costante, a titolo gratuito, con piena disponibilità per svolgere compiti volontari nell'interesse e per le finalità dell'Associazione.

Partecipano alle assemblee con diritto di voto.

C) SOCI JUNIOR

Sono i soci che hanno età compresa tra i 14 e i 17 anni. Godono di tutti i diritti statutari ma non possono votare in assemblea, essere eletti, né essere elettori e possono espletare solo attività di collaborazione con i soci effettivi.



Art. 6  
Diversità di quote

Il consiglio direttivo, solo per particolari casi, da determinarsi in apposito regolamento, può stabilire quote associative differenziate per le varie categorie di soci ovvero secondo altri ragionevoli criteri, che i soci sono tenuti a versare annualmente indipendentemente dalla natura e dall'entità di eventuali contributi offerti.

Art. 7

Disponibilità di beni ed altro

I soci che si sono impegnati, in via esclusiva o concorrente, ad un contributo materiale consistente nella disponibilità, nell'uso o nel consumo, in caso di necessità, di beni, merci, strumenti e attrezzature, devono mantenere costantemente in atto le condizioni, per l'immediata consegna e messa a disposizione del materiale offerto, in stato di perfetta efficienza e piena utilizzazione.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari o del regolamento.

Il socio dimissionario deve dare comunicazione per iscritto al Consiglio direttivo che alla prima riunione le valuterà ed accoglierà; le dimissioni hanno effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di impugnazione davanti all'Assemblea dei soci che deciderà definitivamente.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote **associative** e dei contributi eventualmente versati, né può avanzare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

## Art. 9

### Diritti e doveri dei soci

Isoci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa e gli altri eventuali contributi determinati dall'assemblea ;

Isoci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

dagli

" ASTRA "  
ONLUS.  
Ass. Vol. Provi. Civ.  
PRESIDENTE

## Art. 10

### Sospensione obblighi

Ciascun socio può, esplicitandone i motivi, chiedere per iscritto al Consiglio direttivo la temporanea sospensione dagli obblighi di carattere personale o materiale verso l'Associazione

La sospensione non può tuttavia riguardare il pagamento delle quote associative o contributi deliberati dall'assemblea.

La sospensione non può essere concessa per un periodo superiore ad un anno.

Sulla domanda di sospensione delibera il Consiglio direttivo con giudizio insindacabile.

## TITOLO IV

### Degli Organi

## Art. 11

### Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Provisori.

## Art. 12

### L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci con diritto di voto e può essere ordinaria straordinaria.

Tutti i soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci.

A ciascun socio, tuttavia, non può essere conferita più di una delega.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Provisori
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale ed eventuali contributi;
  - delibera sul programma di attività e ogni altra materia proposta dal Consiglio direttivo.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di Marzo, per l'approvazione del bilancio. L'assemblea ordinaria, inoltre, è convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo IO ritengano opportuno ovvero ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei soci.
  4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione, quando fissata.
  5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
  6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione e da affiggersi all'albo dell'Associazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
  7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  8. Le deliberazioni dell'assemblee sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate secondo le norme previste dal successivo art. 17.
  9. Delle riunioni dell'assemblea Viene redatto verbale ad opera del segretario del Consiglio direttivo o da altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro dei verbali custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

### Art. 13

#### Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci. L'attività del Consiglio direttivo è svolta a titolo gratuito.
2. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo  
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Possono essere candidati alla carica di consiglieri tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.  
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio sempre nel rispetto dei rapporti numerici di cui al punto 1.
5. Nella prima riunione successiva alle elezioni dei membri, il Consiglio direttivo designa, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario del consiglio direttivo e il Tesoriere. Affida eventuali deleghe, redige il programma di attività, prende in merito atti amministrativi dell'Associazione, del bilancio e del fondo di cassa
6. Al Consiglio direttivo spetta:
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
  - nominare il Presidente e il Vice Presidente ;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni ,
- predispone il regolamento per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- assumere eventualmente il personale o conferire incarichi occasionali;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo si riunisce, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al bilancio preventivo, alle quote di ammissione e ad eventuali contributi.

Le proprie deliberazioni, con la partecipazione dei membri il voto favorevole della maggioranza intervenuta non è ammessa la partecipazione per delega

9. I verbali di ogni riunione del direttivo sono a cura del Segretario e restano allo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservati agli atti.

#### Art. 14

##### Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il presidente, inoltre, è espressamente autorizzato a riscuotere e quietanzare somme.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

#### Art. 15

##### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci. L'attività dei revisori dei conti è svolta a titolo gratuito.

I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità della gestione contabile ed esprime con relazione scritta il suo parere motivato sui bilanci preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige il verbale da trascrivere in apposito libro.

#### Art. 16

##### Il Collegio dei Probiviri

L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri effettivi ed uno supplente sono rieleggibili. L'attività dei probiviri è svolta a titolo gratuito.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci e tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione. Le decisioni dei probiviri sono inappellabili. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

#### Art. 17

##### Modifiche dello statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall 'Assemblea straordinaria validamente costituita con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea che avrà deliberato deciderà anche sulla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà comunque essere attribuito ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, previo parere dell'Autorità di controllo prevista dall'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996.

#### Art. 18

##### Rinvio


Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia.

L'Assemblea dei soci si dichiara soddisfatta dei chiarimenti e approva all'unanimità lo Statuto di cui sopra, così come letto dal Presidente.


L'Assemblea dà mandato al Direttivo di provvedere alla registrazione del presente verbale.(1)

Alle ore 18,00, non avendo più nulla da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



(1) SI RICHIEDONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 266/91.

" ASTRA "  
O.N.L.U.S.  
Ass. Vol. Prot. Civ.  
IL PRESIDENTE

